



COMUNE DI VALSINNI
Provincia di Matera

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2023

Sommario

| | |
|---|----|
| Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI | 2 |
| Art. 1 – <i>Oggetto e finalità</i> | 2 |
| Art. 2 - <i>Interventi del Comune</i> | 2 |
| Art. 3 - <i>Soggetti beneficiari</i> | 2 |
| Art. 4 - <i>Settori di intervento</i> | 3 |
| Capo II – SETTORI DI INTERVENTO | 3 |
| Art. 5 - <i>Settore sociale</i> | 3 |
| Art. 6 - <i>Settore culturale e dei beni artistici e storici</i> | 4 |
| Art. 7 - <i>Settore dell'istruzione</i> | 4 |
| Art. 8 - <i>Settore sportivo e ricreativo</i> | 5 |
| Art. 9 - <i>Settore turistico</i> | 5 |
| Art. 10 - <i>Settore ambientale</i> | 6 |
| Art. 11 - <i>Settore dello sviluppo economico e del lavoro</i> | 6 |
| Art. 12 - <i>Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale</i> | 6 |
| Art. 13 – <i>Definizioni</i> | 7 |
| Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI | 7 |
| Art. 15 – <i>Criteri per la concessione dei contributi ordinari</i> | 8 |
| Art. 16 - <i>Concessione di contributi straordinari</i> | 9 |
| Art. 17- <i>Erogazione e rendicontazione dei contributi ordinari</i> | 10 |
| Art. 18 - <i>Erogazione e rendicontazione dei contributi straordinari</i> | 10 |
| Art. 19 - <i>Concessione di altri benefici economici</i> | 11 |
| Art. 20 - <i>Obblighi dei beneficiari</i> | 11 |
| Art. 21 - <i>Contributi esclusi</i> | 12 |
| Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI | 12 |
| Art. 22 - <i>Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica</i> | 12 |
| Art. 23 – <i>Modalità di iscrizione all'Albo</i> | 13 |
| Art. 24 - <i>Rapporti e responsabilità - esclusioni</i> | 14 |
| Art. 25 - <i>Patrocinio</i> | 14 |
| Art. 26 - <i>Pubblicizzazione degli interventi del Comune</i> | 14 |
| Art. 27 - <i>Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni</i> | 15 |
| Art. 28 - <i>Entrata in vigore</i> | 15 |



Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. L'amministrazione comunale di Valsinni, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.
2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*"), e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata e a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 - Interventi del Comune

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:
 - a) assegnazione di contributi finanziari;
 - b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
 - c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
 - d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.



Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del comune di Valsinni o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune e che agiscono quali:
 - associazioni e comitati;
 - enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - società sportive senza fini di lucro;
 - fondazioni e altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
 - istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
 - associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 6;
 - enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso quando

rientrano nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati al Comune di Valsinni e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.

4. È escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

Art. 4 - Settori di intervento

1. Il comune di Valsinni, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o con l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:
 - a. Sociale;
 - b. Culturale e dei beni artistici e storici;
 - c. Istruzione;
 - d. Sportivo e ricreativo;
 - e. Turistico;
 - f. Ambientale;
 - g. dello Sviluppo economico e del lavoro;
 - h. della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
2. Per ciascun settore sono individuate, negli articoli che seguono, le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.



Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5 - Settore sociale

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore sociale per le seguenti attività:
 - a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali;
 - b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
 - c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
 - d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
 - e) Attività e iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza e alla socializzazione della popolazione anziana;
 - f) Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
 - g) Attività e iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini e all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina i sussidi a persone bisognose, e la concessione in uso alle stesse di locali di proprietà dell'amministrazione comunale. Tali interventi sono diversamente e separatamente regolamentati.

Art. 6 - Settore culturale e dei beni artistici e storici

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati di cui all'art. 3 che svolgono le seguenti attività:
 - a) Effettuano servizi e iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
 - b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne e altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
 - c) Effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche, pinacoteche, musei e altri beni e opere che costituiscono patrimonio della comunità);
 - d) Consentire la fruizione e il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;
 - e) Organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema e altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale e artistico;
 - f) Organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
 - g) Promuovono l'organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
 - h) Corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

2. Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi e altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:
 - a) Il recupero e il restauro di beni artistici, monumentali e storici e il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale;
 - b) La promozione e il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 7 - Settore dell'istruzione

1. I contributi e i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:
 - a) Attività e iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili
 - b) Promozione e organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extra-scolastiche giovanili;
 - c) Attività pedagogiche;
 - d) Interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;



- e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
 - f) Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.
2. Il Comune esercita le funzioni, allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi.

Art. 8 - Settore sportivo e ricreativo

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. I contributi e i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva e in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:
- a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
 - b) Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
 - c) Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva e al prestigio della comunità;
 - d) Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
 - e) Promozione dell'attività sportiva fra i disabili e i portatori di handicap;
 - f) Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti di cui all'art. 3 e, in particolare modo, con la scuola.
3. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.
4. Alle società e organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 9 - Settore turistico

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:
- a) Attività di promozione turistica;
 - b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
 - c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
 - d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale e internazionale di richiamo turistico;

- e) Promozione e assistenza ai turisti;
- f) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale;

Art. 10 - Settore ambientale

1. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:
 - a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
 - b) Promozione e organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
 - c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
 - d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
 - e) Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art. 11 - Settore dello sviluppo economico e del lavoro

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 e a soggetti e aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:
 - a) Iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
 - c) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del comune;
 - d) Valorizzazione di zone e attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale;
2. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore del lavoro con il fine di incrementare l'occupazione, per le seguenti attività:
 - a) Promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie protette, a quella giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità, cassa integrazione e disponibilità;
 - b) Organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento al lavoro.

Art. 12 - Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

1. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1/bis dell'art. 19 del D.L. n. 8/1993, come convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere

programmi di cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionale.

2. Per le finalità di cui al precedente comma il Comune può erogare contributi o benefici economici - oltre ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale - anche a organismi non governativi, organizzazioni e associazioni internazionali, associazioni di immigrati stranieri presenti in Basilicata, università ed enti di ricerca, soggetti privati che effettuano appositi progetti e iniziative in paesi esteri.
3. Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi o altri benefici economici nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale, sono i seguenti:
 - a) Iniziative di solidarietà, cooperazione e partenariato internazionale;
 - b) Il dialogo e la comprensione fra i popoli;
 - c) Il rispetto dei diritti umani e dei popoli;
 - d) Sostegno e aiuto a popolazioni in situazioni di grave difficoltà;
 - e) Attività di sensibilizzazione verso le situazioni di popolazioni delle aree depresse del mondo;
 - f) La promozione della multiculturalità;
 - g) Promozione di nuovi gemellaggi.

Art. 13 – Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno semestrale;
- b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- c) **Patrocinio:** riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;
- d) **Altri benefici economici:** prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; possibilità di utilizzare il personale dipendente;
- e) **Struttura competente:** l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento.

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 14 - Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, stabilisce, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari.
2. A tal fine, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;

- b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 19;
 - f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - g) le modalità di erogazione del contributo.
3. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso.
 4. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo seguente.
 5. Il provvedimento di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
 6. Il Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 4, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
 7. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il Responsabile della struttura competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
 8. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
 9. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Art. 15 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri:
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per

- lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate.
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 14, il Responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Art. 16 - Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al protocollo generale dell'Ente e indirizzata al Sindaco.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire;
 - c) il tipo di beneficio economico richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, in un altro beneficio economico
3. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.
4. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo entro 15 giorni dal ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 4, tenuto conto:
 - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della comunità;
 - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;



- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- gratuità o meno dell'iniziativa

Art. 17- Erogazione e rendicontazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - 2) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.
5. È fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 18 - Erogazione e rendicontazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 180 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - 2) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - 3) copia delle fatture e/o dei documenti di spesa.
2. La giunta comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell'iniziativa.

3. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio, entro i trenta giorni successivi.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi, salva l'ipotesi di cui al comma 2.
5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.
6. È fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
7. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente. A richiesta, è facoltà dell'Amministrazione concedere al beneficiario una anticipazione sul contributo concesso fino alla misura massima del 25%.

Art. 19 - Concessione di altri benefici economici

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti. Inoltre, nel provvedimento di concessione, deve essere quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto e il beneficio economico concesso dal comune.
4. Tale beneficio economico deve essere iscritto nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui all'art. 22.
5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.

Art. 20 - Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative.
3. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Valsinni"

Art. 21 - Contributi esclusi

1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina i contributi economici che l'amministrazione comunale assegna annualmente a quegli enti (tipo le IPAB) che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al comune.
3. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.
4. Relativamente ai soli casi di ammissione di privati a servizi comunali istituiti nel settore scolastico, della cultura, dello sport, del tempo libero e dei servizi sociali (mensa, trasporti, asilnido, attività sportiva e ricreativa, ecc.), le modalità di erogazione di detti servizi e relativi benefici sono disciplinate dai rispettivi regolamenti o atti di istituzione, ai quali si rinvia.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI



Art. 22 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 (il quale ha abrogato l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'iscrizione all'Albo consente il censimento delle realtà associative che operano nel territorio comunale e la regolamentazione dei loro rapporti con l'Ente; nel contempo comporta il riconoscimento, da parte dell'Ente, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione iscritta e del valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale del Comune.
3. L'iscrizione all'Albo consente, inoltre, alle Associazioni di stabilire collaborazioni occasionali o continuative con il Comune per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio.
4. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite, operanti prevalentemente nel territorio comunale e ivi aventi sede.
5. Nell'Atto Costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile e dalle leggi di settore per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, deve essere espressamente

previsto quanto segue:

- a) Assenza di scopo di lucro e dichiarazione circa il fatto che i proventi non possano essere in nessun caso divisi tra gli associati, anche in forme indirette;
 - b) Presenza di norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
 - c) Elettività e gratuità delle cariche associative;
 - d) Obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - e) Dichiarazione circa la destinazione specifica dei beni mobili e immobili, in caso di scioglimento dell'Associazione.
6. Non possono iscriversi all'Albo i partiti e movimenti politici, le Associazioni ad essi aderenti o articolazioni di essi, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro o professionali, le associazioni di categoria, le associazioni di tutela di interessi economici dei soci, i circoli privati.

Art. 23 – Modalità di iscrizione all'Albo

1. L'istanza di iscrizione all'Albo, redatta in carta semplice, è indirizzata al Sindaco e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, in forma cartacea o a mezzo PEC, utilizzando l'apposita modulistica (allegato 1) disponibile presso l'Ufficio Segreteria, cui compete la gestione dell'Albo, o scaricabile dal sito web del Comune di Valsinni, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) Per gli Enti del Terzo Settore copia dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, per le ASD e le Associazioni non profit non appartenenti agli ETS copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 22, la sede dell'Associazione;
 - b) una dichiarazione da cui si evinca la struttura organizzativa e il nominativo del legale rappresentante;
 - c) una relazione sull'attività svolta nel periodo precedente a quello per il quale si chiede l'iscrizione e quella in corso di svolgimento.
2. L'Ufficio di Segreteria, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, verificati i requisiti per l'ammissione, iscrive l'associazione richiedente all'Albo o rigetta l'istanza, dandone comunicazione al legale rappresentante.
3. Trascorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende accolta (sempreché vi sia rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 22). Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. L'eventuale non accoglimento della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'associazione richiedente.
4. La Giunta Comunale, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio competente, prende atto dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo. L'Albo sarà pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Valsinni e aggiornato semestralmente in base richieste pervenute.
5. L'Ufficio Segreteria avrà cura di predisporre l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione e agli aggiornamenti dei dati, di redigere l'elenco delle Associazioni e di occuparsi della



relativa pubblicità

Art. 24 - Rapporti e responsabilità - esclusioni

1. Il comune di Valsinni resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature e impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 25 - Patrocinio



1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal Sindaco, sentita la giunta comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *"con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Valsinni"*.
4. Il Comune si riserva la facoltà di revocare il Patrocinio nel caso di modifica sostanziale, non preventivamente concordata, del programma proposto e/o dei contenuti dell'iniziativa.

Art. 26 - Pubblicizzazione degli interventi del Comune

I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, richiesti ai sensi dell'art. 15, per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso

pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *“con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Valsinni”*.

Art. 27 - Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'amministrazione comunale a soggetti esterni mediante appositi incarichi.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.
2. Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa



Al Signor Sindaco del Comune di Valsinni

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Valsinni

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ prov ____ il _____

residente in _____ prov. ____

via/piazza _____

tel./cell _____

email _____ pec _____

in qualità di **legale rappresentante** dell'Associazione o sezione locale (in caso di associazione sovracomunale) denominata _____ il cui status è
(sottolineare la natura dell'associazione corrispondente)

ETS -ODV

ETS -APS

ETS -Altro

ASD

Associazione non profit non appartenente agli ETS

con sede in _____ alla via _____ o c/o il Sig. (nel caso in cui l'Associazione non abbia sede propria, ma sia domiciliata presso uno degli iscritti) _____

Tel/cell. _____

e.mail _____

sito web _____

CHIEDE

che gli uffici di Segreteria iscrivano l'associazione come sopra rappresentata nell'Albo delle Associazioni del Comune di Valsinni

Il sottoscritto

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'Associazione _____, con sede legale o amministrativa in _____prov. _____, alla via _____, c.f. _____

- non ha finalità di lucro ed i fini perseguiti dalla stessa sono conformi alla Costituzione;
- ha personalità giuridica non ha personalità giuridica
- ha Atto Costitutivo da scrittura privata registrata ovvero da atto pubblico
- è attiva sul territorio di Valsinni;
- ha previsto che la destinazione dei beni mobili ed immobili, in caso di scioglimento dell'Associazione, sia quella indicata nell'atto costitutivo/statuto ed in ogni caso senza fini di lucro;
- è iscritta ovvero non è iscritta al RUNTS - in caso affermativo al n°-----
- è iscritta ovvero non è iscritta al Registro Nazionale e CONI (per le ASD) - in caso affermativo al n°
- svolge la sua attività prevalente entro le seguenti aree tematiche:
 - Volontariato, assistenza, integrazione, sicurezza sociale, impegno civile, welfare, innovazione sociale ed economia sociale;
 - Sport, ricreazione e tempo libero;
 - Religione;
 - Cultura, informazione, formazione, partecipazione sociale, tutela dei valori storici e della tradizione, turismo;
 - Promozione e tutela del territorio e degli animali che la abitano;
 - Associazionismo d'arma
 - Altro

Al la presente domanda vengono allegati:

- Copia dell'iscrizione al RUNTS (per gli ETS)
- Copia in carta libera dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dell'eventuale regolamento organizzativo (per le ASD e le Associazioni non profit non appartenenti agli ETS);

Valsinni _____

Timbro e firma

Si autorizza il trattamento dei dati indicati in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Valsinni _____

Timbro e firma
